

Cassazione respinge ricorso di una donna che si è vista togliere il bambino

Perde il figlio chi lo vizia

Collocamento addio se si vive troppo in simbiosi

DI DEBORA ALBERICI

Ne ha appena preso atto il legislatore delle ultime riforme e ora anche la Suprema corte: viziare troppo i figli diventa addirittura "illegale" tanto che perde il collocamento del minore chi vive in simbiosi con lui togliendoli tutte le castagne dal fuoco e impedendogli, così, di crescere ed emanciparsi. La Cassazione civile, con ordinanza 3465 del 7 febbraio 2024, ha respinto il ricorso di una donna che si era vista togliere il figlio, collocato presso l'ex, perché viveva troppo in simbiosi con lui.

Il bambino aveva mostrato anche gravi segni di intolleranza verso il padre, tutti scanditi dall'atteggiamento simbiotico della madre. Per questo, dopo aver ascoltato il ragazzino, il giudice aveva deciso di toglierlo dalla casa di lei e collocarlo presso lui.

La decisione è stata confermata in pieno dalla Cassazione. Gli Ermellini hanno spiegato che il criterio fonamen-



Gravi segni d'intolleranza verso il padre

tale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter, comma 2, cod. civ. nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, ri-

chiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.

Inoltre, ecco un altro aspetto interessante, la comparazione fra le figure genitoriali assunte in queste situazioni un rilievo non in sé o in funzione della valutazione della fondatezza delle contrapposte pretese sul collocamento del minore, ma "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" della prole, vale a dire nell'ottica e allo scopo di individuare la soluzione che riesca ad assicurare al meglio il concreto interesse, morale e materiale, del figlio minore.

Il che è quanto ha fatto la Corte territoriale che, in funzione dell'individuazione del miglior interesse del minore, si è spesa non solo nell'individuare una pluralità di seri profili di criticità nella figura materna (la quale, stando agli accertamenti dei giudici di merito, aveva un rapporto con il figlio improntato a iperprotezione, comunicava in modo regressivo e non orientato all'autonomia, avvertiva una smodata conflittualità nei confronti del marito, aveva modalità educative inadeguate e un legame simbiotico e non sano con il minore), ma anche nel porre in evidenza che la soluzione che prevedeva una collocazione presso il padre fosse preferibile in ragione della sua maggiore adeguatezza. Ora il ragazzino crescerà nella casa del padre.

10 ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

BREVI

Dalla collaborazione tra Anci Basilicata e il Forum regionale della famiglia nasce l'Agenzia per la natalità e la famiglia. In Basilicata i due enti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede la creazione dell'agenzia dedicata ai temi dello spopolamento. Il compito, si legge in una nota, sarà tra gli altri quello di "promuovere la nascita di assessorati comunali, per assicurare una struttura politico-amministrativa locale" e di "promuovere e studiare un fisico amico per la famiglia con l'utilizzo dell'Issee con l'introduzione del fattore famiglia che agevola i nuclei con maggiori carichi educativi". Altri temi sono il sostegno alle giovani coppie, il bilanciamento lavoro-famiglia e il miglioramento dei servizi.

Da sabato 24 febbraio 2024 (ore 11), al Pantheon, iniziano, con cadenza mensile, le visite guidate speciali per persone con disabilità visive. Il progetto di inclusione culturale è curato dalla direzione del monumento in collaborazione con l'istituto "Sant'Alessio-Margherita di Savoia".

© Riproduzione riservata

AUTORICICLAGGIO, OK SEQUESTRO A REATI PRESCRITTI

Ai fini del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di autoriciclaggio, non è necessario che i delitti presupposto, anche se prescritti, siano specificamente individuati e accertati, in quanto è sufficiente che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili, "il che non si verifica ove il giudice si limiti a supporre l'esistenza" sulla base del solo carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative a beni e valori che si intendono vincolare. Pertanto, si deve escludere «che la prescrizione dei reati presupposto, identificati in tutti i loro elementi costitutivi, non sia idonea a sostenere la provvisoria incolpazione sub art. 648-ter cod. pen.». Inoltre, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincidono con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, ma vanno identificati nei proventi conseguiti dal reimpiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Così la Cassazione penale con sentenza n. 2346 del 19/1/2024. Il caso trae origine dall'ordinanza che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei proventi dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di autoriciclaggio. Il Tribunale aveva infatti rilevato la natura fraudolenta di alcune vincite, ottenute da alcuni dipendenti della Lottomatica Holding Srl, del primo premio della lotteria Gratta e Vinci - Super Cash, per un importo complessivo pari ad oltre 15.000.000 di euro, poste in essere grazie al decisivo ruolo svolto da un informatico infedele, che era riuscito a introdursi con un apposito software nel server per ricercare i lotti contenenti i biglietti vincenti e poi cancellare le tracce informatiche degli accessi. Risulta di particolare rilievo la ricostruzione giuridica operata dalla Corte, che, dopo aver considerato quale reato presupposto il reato di frode informatica in luogo del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, ritengono conservata l'efficacia del sequestro preventivo già disposto. Nello specifico, secondo la S.C. "l'attività di manipolazione dei sistemi informatici pre-

posti al collocamento dei biglietti delle lotterie nazionali nei punti vendita localmente abilitati, in quanto diretta alla loro individuazione, strumentale alla conseguente captazione dei premi della vincita, non costituisce artificio penalmente rilevante ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., ma integra la fattispecie speciale di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen., in quanto difetta l'induzione in errore del soggetto passivo del reato, tenuto all'erogazione della prestazione in virtù della mera esibizione del titolo di legittimazione, risolvendosi il disvalore complessivo della condotta, piuttosto, nel fraudolento intervento sul sistema di distribuzione, diretto a neutralizzare l'aleatorietà del complessivo meccanismo di gioco". In tale prospettiva, il pagamento della vincita al portatore "abusivo" determina la produzione dell'evento di ingiusto profitto con altrui danno, posto che la predeterminazione del vincitore del premio, venute in possesso indebitamente, consolida, da un lato, la definitiva perdita di chance a carico degli altri potenziali acquirenti, esposti inevitabilmente alla definitiva impossibilità di conseguire la disponibilità dei biglietti vincenti in conseguenza dell'illecita intercettazione dei titoli e, dall'altro, l'alterazione funzionale del contratto di vendita di cui è parte la società che gestisce i biglietti, incidendo sulla sua tipica causa di alea. Di conseguenza, il fatto trova la sua corretta qualificazione giuridica nell'alveo dell'art. 640-ter cp, che, infatti, si caratterizza in quanto l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima, attraverso la sua manipolazione. Secondo la Corte, tuttavia, la differente qualificazione giuridica del fatto non produce alcun effetto caducatorio sulla misura cautelare disposta, in quanto si tratta della mera qualificazione giuridica del medesimo fatto, senza alcuna immutazione degli elementi costitutivi del reato.

Emanuele Fisicaro

© Riproduzione riservata

SEZIONI UNITE

Mediazione non vincola procedibilità

Nelle cause soggette a mediazione obbligatoria, ad esempio in tema di locazione o condominio, il tentativo di risoluzione stragiudiziale costituisce condizione di procedibilità soltanto per l'atto introduttivo del giudizio e non anche per le domande riconvenzionali. Ma il conciliatore deve valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti mentre il giudice è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione «per l'intero corso del processo e laddove possibile». La mediazione obbligatoria, infatti, punta a favorire la rapida soluzione delle liti: bisogna evitare un «effetto boomerang» sull'efficienza delle risposte di giustizia. Lo stabilisce la Cassazione civile a sezioni unite con sentenza n. 3452 del 7/2/2024, rispondendo al rinvio pregiudiziale del tribunale di Roma, che ha sfruttato l'opportunità introdotta dalla riforma Cartabia. Il locatore, nella specie, chiede che sia accertata la risoluzione del contratto e il conduttore, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla restituzione del deposito cauzionale. La mediazione risulta svolta in epoca anteriore alla prima udienza soltanto sulla domanda principale. Il Tribunale, dunque, chiede se bisogna provvedere al tentativo anche per la riconvenzionale. E la risposta negativa vale anche per le riconvenzionali eccentriche, cioè per le domande che allargano l'oggetto del giudizio senza alcuna connessione con quello introdotto dalla parte attrice. Pesano i principi della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo: è irragionevole ritardare il processo con ulteriori oneri quando le parti non sono comunque arrivate a un accordo bonario. L'obiettivo della mediazione obbligatoria è utilizzare la risorsa-Giustizia solo quando risulta davvero necessario: non si può quindi impiegare la conciliazione in modo disfunzionale alla finalità deflattiva, trasformandola in una ragione d'intralcio al funzionamento della macchina. Spetta al mediatore esortare le parti a mettere sul tappeto ogni profilo del contenzioso, comprese altre richieste del convenuto. La parola torna al Tribunale.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata